

## **Allegato parte integrante**

Allegato 1 - L.p. n. 4/2003 art. 42 "Agevolazioni per la zootecnia"

### **1. INTRODUZIONE**

I di criteri di finanziamento previsti dal presente allegato sono relativi all'art. 42 "Agevolazioni per la zootecnia" della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 relativamente agli *aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria* nel rispetto degli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" (di seguito "Orientamenti"), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 1 luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

#### **1.1 Campo di applicazione e Dotazione finanziaria**

Con i presenti criteri saranno oggetto di agevolazione le iniziative in ambito avicunicolo come elencate al punto 4.2, relative ad investimenti funzionali a superare gli standard vigenti in base alle norme Ue.

Per l'anno 2016 le risorse assegnate per la graduatoria delle domande, risultante dai criteri di selezione come previsti dal successivo punto 6, sono di Euro 600.000,00.

Per gli anni successivi al 2016 e fino alla data di scadenza del regime di aiuti che si chiuderà al 31 dicembre 2020, a seguito delle valutazioni tecniche sulla possibilità di finanziare il settore da parte della Giunta provinciale e tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione, saranno riaperti i termini delle domande con apposito provvedimento.

### **2. BENEFICIARI**

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente provvedimento le microimprese, piccole e medie imprese come definite al punto 35 (13) degli Orientamenti, attive nella produzione agricola primaria come elencate dalla L.p. 4/2003 all'articolo 2, comma 1, lettera a): imprese agricole singole come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente, e lettera b): società costituite per la conduzione di imprese agricole come individuate dalla lettera a).

Le imprese in difficoltà, come definite al punto 35 (15) degli Orientamenti non possono beneficiare di aiuti come disposto dal punto 26 del degli Orientamenti.

Secondo quanto previsto dal successivo 27 degli Orientamenti, non possono inoltre beneficiare di aiuti le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

### **3. CUMULO E LIMITI DI SPESA**

In materia di cumulo si applicano le disposizioni previste dagli Orientamenti in materia di cumulo degli aiuti come disposto dal punto 99 e seguenti. Si precisa che gli aiuti di stato non sono cumulabili con i pagamenti di cui all'art. 81, paragrafo 2, e all'art. 82 del Reg (Ue) n. 1305/2013 nonché agli aiuti *de minimis* in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo ad un'intensità di aiuto o ad un importo superiori a quelli stabiliti nei medesimi Orientamenti.

L'importo minimo della spesa ammissibile per ciascuna domanda è di Euro 15.000,00 Iva esclusa. Tale importo dovrà essere rispettato sia in fase di concessione del contributo sia in fase di istruttoria della liquidazione finale.

L'importo massimo della spesa preventivata per ciascuna domanda presentata è di Euro 200.000,00. Per ogni bando è possibile la presentazione di una sola domanda di aiuto.

L'aiuto complessivo per impresa e per progetto di investimento, per la programmazione 2014-2020, non può superare il limite di 500.000,00 Euro.

Nel medesimo anno non potranno essere presentate domande sia a valere sul PSR 2014-2020 sia ai sensi della L.p. 4/2003; dovrà essere presentata una sola domanda su un solo strumento normativo.

### **4. CRITERI DI AMMISSIBILITA' e COSTI AMMISSIBILI**

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Saranno quindi ritenute ammissibili le attività intraprese, le iniziative avviate e le spese sostenute successivamente alla presentazione della relativa domanda di agevolazione, in applicazione del punto (70) degli Orientamenti.

#### **4.1 Criteri di ammissibilità della spesa**

Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal paragrafo 1.1.1.1 degli Orientamenti, gli investimenti dovranno soddisfare almeno uno dei seguenti obiettivi previsti dal punto (143) degli Orientamenti:

1. miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
2. miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché l'investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell'UE;

## **4.2 Costi ammissibili**

1. I costi ammissibili a finanziamento dovranno riguardare solamente iniziative finalizzate al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali e alla tutela e al miglioramento ambientale. Dovranno essere rispettate le disposizioni negli allevamenti delle ovaiole secondo la Direttiva 2007/43/CE ed il Decreto legge 27/09/2010 n. 181.

Per gli allevamenti cunicoli dovranno essere rispettate la Direttiva 98/58/CE, recepita in Italia con d.lgs 146/01 relativo alla protezione degli animali negli allevamenti; le “Linee di indirizzo del Ministero della Salute per l'allevamento del coniglio”, che costituisce una linea guida per gli allevatori, al fine di garantire la sicurezza alimentare, l'igienicità e la rintracciabilità dei loro prodotti ai sensi dei Reg. CE 852/04, 853/04 e 178/02, nonché degli alimenti acquistati o prodotti, somministrati agli animali destinati alla produzione di alimenti ai sensi del Reg CE 183/05 e nel rispetto del D.lgs 193/06 e Dlgs 158/06 per la farmacovigilanza.

2. Iniziative ammissibili comuni sia al comparto avicolo (da uova, da carne e riproduttori) che al comparto cunicolo:
  - a. realizzazione di impianti atti al controllo del microclima interno dell'allevamento
  - b. realizzazione di impianti tecnologici di abbeveraggio, alimentazione e stoccaggio del mangime in grado di migliorare la qualità e la quantità degli alimenti somministrati agli animali;
  - c. realizzazione di sistemi di controllo della salute degli animali e del funzionamento dell'impiantistica;
  - d. realizzazione di sistemi e/o acquisto attrezzatura, dedicati alla disinfezione dei capannoni e dei veicoli in entrata e in uscita dall'allevamento;
  - e. pavimentazione del percorso di carico e scarico dei prodotti;
  - f. realizzazione di locali di disinfezione e pulizia degli operatori;
  - g. realizzazione di aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici, ecc..) dotati di impianti di protezione;
  - h. adeguamento dei sistemi per i trattamenti e lo stoccaggio delle deiezioni animali;
  - i. coibentazione dei capannoni; sostituzione degli infissi; per risparmio energetico e miglioramento del microclima;
  - j. acquisto/realizzazione di celle frigo per stoccaggio capi morti;
  - k. acquisto di generatori di corrente.
3. Iniziative ammissibili per allevamenti avicoli per produzione di uova:
  - a. realizzazione di strutture per la ovodeposizione, nidi e posatori comprese attrezzature ed impianti;

- b. realizzazione di strutture per la lavorazione delle uova e relativi impianti e attrezzature fisse;
  - c. strutture per conservazione e imballaggio delle uova, comprese attrezzature fisse e impianti;
  - d. acquisto di macchine Frangi-lettiera;
4. Iniziative ammissibili per allevamenti avicoli da carne e riproduttori:
- a. acquisto di macchine specifiche per la cattura e il carico di animali (per carico dei moduli per il trasporto dei polli e utilizzabili per la movimentazione e pulizia della pollina);
  - b. acquisto di macchine Frangi-lettiera.
5. L'acquisto di macchine e attrezzature potrà essere ammesso al massimo fino al loro valore di mercato.
6. Sono ammissibili gli investimenti conformi alla legislazione nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela ambientale che hanno ottenuto l'autorizzazione di impatto ambientale, qualora previsto per la tipologia di intervento finanziabile.
7. Sono ammissibili inoltre i costi generali collegati alle spese relative ad opere, come ad esempio onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica nella seguente misura con un limite massimo totale del 12% come elencati di seguito:
- imprevisti nella misura massima del 3% sulle opere;
  - spese tecniche (inclusi contributi previdenziali) per una percentuale massima dell'8%;
  - nel caso di presentazione del Progetto sicurezza le spese tecniche possono essere aumentate di 2 punti percentuali;
  - sono ammesse ulteriori spese relative perizie geologiche, perizie per inquinamento acustico, spese connesse al VIA e connesse alla Valutazione di Incidenza.

In sede di istruttoria finale, a collaudo, non si procede al ricalcolo del rispetto dei massimali sopra descritti se non intervengono stralci significativi rispetto al progetto ammesso a contributo, purché sia rispettato il limite massimo del 12% delle spese generali rispetto alla spesa ammissibile in sede di rendicontazione. Nel verbale di liquidazione finale dovrà essere adeguatamente giustificata la significatività delle varianti in riduzione.

8. Le voci relative alle opere contenute nel computo metrico estimativo, sia iniziale che finale, dovranno fare riferimento al prezario dei lavori pubblici della Provincia Autonoma di Trento ridotto del 10% (la riduzione non va effettuata per gli oneri della sicurezza). Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi

sopra citati, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché giustificati dal progettista (dichiarazione di congruità dei prezzi). La riduzione del 10% si applica anche a queste voci di costo.

#### **4.3 Costi non ammissibili**

Non sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- a. l'Iva;
- b. il capitale circolante;
- c. gli investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell'Unione europea, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento;
- d. l'acquisto di animali;
- e. lavori di drenaggio;
- f. acquisti di macchine ed impianti di seconda mano;
- g. investimenti in economia;
- h. fatture o documenti probatori equivalenti non intestati al soggetto beneficiario. In caso di successione per decesso del titolare di impresa individuale, fino alla definizione della successione sono ammissibili fatture intestate ad uno o più eredi;
- i. investimenti in leasing;
- j. oneri accessori (quali ad esempio interessi passivi, spese bancarie o postali per bonifici e Riba);
- k. manutenzioni ordinarie;
- l. nel medesimo anno non potranno essere presentate domande sia a valere sul PSR 2014-2020 sia ai sensi della L.p. 4/2003; dovrà essere presentata una sola domanda su un solo strumento normativo.

#### **4.4 Disposizioni generali**

1. Le iniziative oggetto di contributo dovranno essere realizzate nella Provincia di Trento da aziende che hanno una sede operativa nella medesima provincia.
2. Il richiedente, alla data di presentazione della domanda deve essere in possesso di un fascicolo aziendale in Provincia di Trento. Qualora ne fosse privo è necessario costituirlo presso un centro agricolo autorizzato.
3. Sono ammissibili spese pagate dal beneficiario mediante bonifico bancario o postale o mediante Riba, sul conto corrente del beneficiario (conto corrente dedicato, anche in modo non esclusivo, all'iniziativa).
4. E' obbligatorio riportare il Codice unico di progetto (Cup) su tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Il codice viene attribuito dalla Struttura competente in materia di agricoltura in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del

contributo. Per i documenti antecedenti la comunicazione del codice Cup o per altri documenti privi di Cup per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il Cup manualmente sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del richiedente.

5. Per le particelle e/o le strutture oggetto di intervento è richiesto il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale. In alternativa tale requisito può essere in capo ad uno o più soci dell'impresa purché tali soci ne qualificano l'attività. La proprietà può essere anche di coadiutori familiari facente parte dell'impresa familiare del richiedente ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile. In presenza di proprietà in parte o in toto dei figli minori del richiedente è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
6. Le iniziative di importo inferiore a 100.000,00 euro possono essere realizzate su particelle o strutture che non necessitano del possesso a titolo di proprietà, fatto salvo quanto previsto dalla normativa urbanistica, ma in ogni caso il richiedente ne deve avere disponibilità a titolo negoziale (affitto, locazione, comodato, concessione). E' necessaria inoltre l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori (fatte salve le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss.mm.ii. in materia di patti agrari).
7. Il contratto che conferisce la proprietà a titolo negoziale deve avere scadenza non anteriore alla scadenza del vincolo di destinazione di cui al punto 12.
8. Qualora richiesto per la tipologia di iniziativa è necessario che al momento della presentazione della domanda il richiedente sia in possesso del titolo urbanistico in corso di validità per dimostrare la cantierabilità dell'intervento.

## **5. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO**

L'intensità dell'aiuto è la seguente:

40% della spesa ammissibile nel caso di miglioramento di beni immobili e realizzazione di impianti fissi;

30% acquisto di nuove macchine o attrezzature mobili.

Gli aiuti saranno concessi in conto capitale un'unica soluzione.

Nel caso di domande proposte da operatori agricoli che alla data di presentazione della domanda di contributo abbiano raggiunto i 65 anni di età, la spesa massima ammissibile a contributo è stabilita a 100.000,00 euro. Nel caso di società sarà calcolata l'età media dei soci che dovrà essere inferiore ai 65 anni di età.

## **6. CRITERI DI SELEZIONE**

La graduatoria di priorità, per l'accesso al contributo, delle domande presentate sarà redatta sulla base dei punteggi di merito specificati di seguito:

<b>Criteri</b>	<b>Punteggio</b>
<b><i>Caratteristiche del beneficiario</i></b>	
Giovani agricoltori (< 40 anni) beneficiari del premio insediamento nei 5 anni precedenti la domanda di agevolazione o giovani agricoltori che hanno presentato domanda di premio insediamento sull'operazione 6.1.1 del Piano di sviluppo rurale 2014-2020, inseriti nella graduatoria di priorità in posizione finanziabile e per i quali non è stato ancora adottato il provvedimento di approvazione dell'iniziativa. Nel caso di società è sufficiente la presenza di un insediato.	20 punti
Imprese agricole iscritte in sezione prima dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (Apia) con età inferiore ai 40 anni (per le società si calcola la media dell'età dei soci)	10 punti
Imprese agricole iscritte in sezione prima dell'Apia delle imprese agricole con età uguale o superiore ai 40 anni	6 punti
<b><i>Caratteristiche dell'iniziativa</i></b>	
Iniziative di importo inferiore a 50.000,00	10 punti
Iniziative con importo compreso tra 50.000,00 e 100.000,00	5 punti
All'interno delle categorie i punteggi non sono cumulabili	
A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci.	
Nel caso si verifichi un passaggio da una sezione all'altra dell'Apia, successivamente alla presentazione della domanda, ai fini dell'attribuzione del punteggio si procederà nel modo più favorevole all'Amministrazione.	

## **7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA**

### **7.1 Presentazione delle domande**

Le domande di contributo potranno essere presentate successivamente alla Decisione di compatibilità dell'aiuto, previsto dal presente provvedimento, con il trattato della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE.

Per l'anno 2016 le domande potranno essere presentate a partire **dal primo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'aiuto notificato, sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento, per un totale di 20 giorni.**

Per gli anni successivi al 2016 e fino alla data di scadenza del regime di aiuti che si chiuderà al 31 dicembre 2020, a seguito delle valutazioni tecniche sulla possibilità di finanziare il settore da parte della Giunta provinciale e tenuto conto delle risorse finanziarie a disposizione, saranno riaperti i termini delle domande con apposito provvedimento.

La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Le domande presentate fuori dai termini stabiliti dalla Giunta provinciale sono irricevibili.

Le domande devono essere presentate, pena l'irricevibilità delle stesse, corredate della documentazione prevista per le iniziative programmate, come elencata al successivo punto 7.2.

Le domande, redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura competente in materia di agricoltura e disponibile sul sito [www.modulistica.provincia.tn.it](http://www.modulistica.provincia.tn.it), possono essere presentate con le seguenti modalità:

- a. presso la Struttura provinciale competente per l'agricoltura;
- b. invio postale mediante raccomandata (si considera la data di spedizione presso l'ufficio postale);
- c. invio alla casella PEC [serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it](mailto:serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it);
- d. invio tramite fax.

### **7.2 Documentazione da presentare in allegato alla domanda di contributo**

Alla domanda deve essere allegata – pena la non ricevibilità - la seguente documentazione:

1. Business plan (secondo il facsimile predisposto dalla Struttura provinciale competente in materia di agricoltura), indicante l'obiettivo che l'azienda intende

perseguire ai fini dell'ammissibilità della spesa, come definiti al precedente punto 4.1;

### **7.2.1 Iniziative riguardanti opere, impianti e attrezzature fisse:**

- a. relazione tecnica descrittiva delle iniziative da eseguire, firmata in calce da un tecnico abilitato con indicate le particelle interessate all'iniziativa;
- b. progetto completo approvato, se previsto dalla normativa vigente, con permesso valido all'esecuzione delle opere (gli estremi dell'atto dovranno essere indicati nella domanda di contributo);
- c. computo metrico estimativo delle opere firmato in calce dal tecnico abilitato, redatto secondo le voci del prezzario per i lavori pubblici redatto dalla Provincia Autonoma di Trento o, per le voci non presenti, sulla base dei prezzari editi dalla C.C.I.A.A.;
- d. per opere su beni di terzi, copia semplice del contratto registrato che attesti la disponibilità dei terreni e/o delle strutture, corredata dall'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss.mm.ii in materia di patti agrari;
- e. tre preventivi di spesa dettagliati tra loro comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (non prezzi di listino), rilasciati da 3 fornitori diversi, indipendenti e tra loro in concorrenza;
- f. qualora il richiedente non scelga il preventivo di importo inferiore è necessaria una breve relazione tecnico-economica di un tecnico qualificato, che illustri le motivazioni della scelta del preventivo ritenuto valido;
- g. nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, dovrà essere presentato un preventivo di spesa dettagliato con allegata una relazione tecnico-economica di un tecnico qualificato che evidenzii l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto di finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

### **7.2.2 Iniziative riguardanti acquisto macchine e attrezzature mobili:**

- a. tre preventivi di spesa dettagliati tra loro comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato (non prezzi di listino), rilasciati da 3 fornitori diversi, indipendenti e tra loro in concorrenza;
- b. qualora il richiedente non scelga il preventivo di importo inferiore è necessaria una breve relazione tecnico-economica di un tecnico qualificato, che illustri le motivazioni della scelta del preventivo ritenuto valido;
- c. nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, dovrà essere presentato un preventivo di spesa dettagliato con allegata una relazione tecnico-economica di un tecnico qualificato che evidenzii l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in

grado di fornire i beni oggetto di finanziamento, indipendentemente dal calore del bene o della fornitura da acquistare.

### **7.3 Istruttoria delle domande**

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente in materia di agricoltura al quale spetta la redazione della relazione istruttoria tecnico-amministrativa. Successivamente la relazione viene approvata con Determinazione del Dirigente nella quale vengono specificati tra l'altro: beneficiario, spesa ammessa, percentuale di contributo, ammontare del contributo e termini per l'esecuzione delle iniziative.

Entro 30 giorni dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande è adottata dal parte del Dirigente del Servizio competente in materia di agricoltura una determinazione che approva una graduatoria di priorità di finanziamento delle domande presentate.

Entro 90 giorni dal giorno successivo all'approvazione della graduatoria di priorità sarà adottata la Determinazione di concessione del contributo o, in caso di istruttoria negativa, una determinazione di diniego.

Nel caso di domande inserite in graduatoria ma non finanziabili per carenza di risorse sarà comunicato al richiedente la non ammissibilità a finanziamento.

Nel caso di domande prive della documentazione richiesta o carenti dei requisiti previsti sarà adottato un provvedimento di diniego.

## **8. ACCONTI (Stati d'avanzamento lavori)**

Possono essere concessi acconti, sulla base di stati d'avanzamento dei lavori, per domande comprendenti opere oppure sia opere che acquisti fino al limite massimo dell'80% del contributo concesso. L'entità dell'acconto è computata sui nove decimi dello stato di avanzamento delle iniziative. Per domande con un importo di spesa inferiore a 100.000,00 potranno essere richiesti al massimo due acconti.

### **8.1 Documentazione per la liquidazione dell'acconto**

Per la liquidazione dell'acconto dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. domanda di liquidazione, compilata e sottoscritta dal richiedente, secondo il fac-simile predisposto dalla Struttura competente in materia di agricoltura, che specifichi l'importo richiesto sulla base dell'avanzamento dell'iniziativa, al netto di iva e spese non ammissibili;
2. certificazione del direttore lavori che attesti il valore dei lavori eseguiti;
3. fatture quietanzate della spesa sostenuta. Le fatture o i documenti probatori dovranno riportare il Codice unico di progetto (Cup), attribuito dalla Struttura competente in fase di approvazione dell'iniziativa. Ad ogni fattura dovrà essere allegato un documento comprovante il pagamento effettuato per mezzo di bonifico o Riba, riportante la causale dell'operazione e il Cup. Nel caso il pagamento sia stato disposto tramite *home banking* il documento da allegare

dovrà essere quello relativo alla *transazione eseguita* e dovrà riportare la causale e il Cup.

## **9. DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE DEL CONTRIBUTO**

Per la liquidazione finale del contributo dovrà essere presentata apposita domanda, compilata e sottoscritta dal richiedente, secondo il fac-simile predisposto dalla Struttura competente in materia di agricoltura, che specifichi l'importo richiesto, al netto di iva e spese non ammissibili. Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi di eventuali autorizzazioni in materia di igiene e sicurezza e dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che il richiedente non ha beneficiato, per le iniziative oggetto di contributo, di altre provvidenze previste da altri strumenti di finanziamento.

La documentazione da allegare alla domanda di liquidazione è la seguente:

1. fatture quietanzate della spesa sostenuta. Le fatture o i documenti probatori dovranno riportare il Codice unico di progetto (Cup), attribuito dalla Struttura competente in fase di approvazione dell'iniziativa. Ad ogni fattura dovrà essere allegato un documento comprovante il pagamento effettuato per mezzo di bonifico o Riba, riportante la causale dell'operazione e il Cup. Nel caso il pagamento sia stato disposto tramite *home banking* il documento da allegare dovrà essere quello relativo alla *transazione eseguita* e dovrà riportare la causale e il Cup. Con riferimento ai beni mobili e agli impianti, sulla fattura dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto ed eventualmente il numero seriale o di matricola.
2. Elenco delle fatture con dichiarazione del direttore lavori e del richiedente che i beni mobili ed i materiali riportati nelle fatture sono stati tutti utilizzati per l'iniziativa finanziata
3. Computo metrico (stato finale) delle opere a firma di un professionista abilitato, redatto secondo le voci del prezario dei lavori pubblici della Provincia Autonoma di Trento o, per le voci non riconducibili, sulla base dei prezzi editi dalla C.C.I.A.A.
4. Copia semplice della polizza assicurativa prevista per le iniziative riguardanti strutture soggette a danno da incendio. Tale documento è richiesto per iniziative di importo di spesa ammessa superiore a 25.000,00 euro. La polizza dovrà coprire almeno l'importo della spesa rendicontata in sede di domanda di liquidazione finale. Potrà essere stipulata nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia, fermo restando che, in caso di controllo a campione sui vincoli, sarà verificata l'esistenza della copertura assicurativa come sopra descritta.
5. Certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un professionista abilitato, con riepilogo generale della spesa sostenuta.
6. Per i macchinari omologati per la circolazione su strada, copia semplice della carta di circolazione.

## **10. VARIANTI**

Per essere ammissibili, le modifiche devono essere pertinenti alle finalità tecnico economiche dell'intervento. La misura dell'intervento provinciale è pari a quella prevista dal provvedimento principale. Sono ammesse solo varianti che non comportano un supero della spesa ammessa. In ogni caso è auspicabile ridurre al minimo le varianti per garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa nonché per avere certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative.

Sono considerate varianti: cambio del beneficiario, cambio della sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate.

**Per questa tipologia di variante è necessario fare richiesta preventiva di approvazione, rispetto all'esecuzione delle relative opere.** La struttura competente in materia di agricoltura, valutate le richieste di variante, ne dispone l'approvazione o il diniego comunicandolo al beneficiario.

Nella valutazione della variante vengono verificati il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e quelli che hanno determinato l'approvazione del progetto sulla base anche dei criteri di selezione. Sono da considerarsi approvabili tutti i cambiamenti al progetto originale che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, tali da inficiarne la finanziabilità stessa.

Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 20% della spesa ammessa, così come ad esempio i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

## **11. TERMINE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE**

1. La rendicontazione delle iniziative comprendenti **solo opere oppure opere ed acquisti** dovrà essere effettuata **entro 18 mesi** dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
2. Per le iniziative comprendenti solo **acquisti di beni o impianti**, la rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata **entro 1 anno** dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
3. Per le iniziative relative a **soli acquisti di importo ammesso inferiore ad euro 100.000** può essere concessa una sola **proroga per una durata massima di un anno**.
4. Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.
5. Relativamente alle proroghe e le sospensioni dei termini e per quanto non dettagliato a riguardo nel presente punto, si rinvia a quanto stabilito dalla

deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

## **12. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI**

La concessione del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di rispettare la destinazione d'uso dei beni immobili per almeno 10 anni e dei beni mobili per almeno tre anni ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 4/03. Il termine decorre a partire dalla data della domanda di liquidazione finale del contributo.

Nel caso di cambio di destinazione o di alienazione del bene prima della scadenza dei termini di cui ai commi precedenti, i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso.

La durata residua è calcolata dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale.

Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.P. n. 4/2003 è previsto su un campione pari al 5% degli interventi soggetti a vincolo, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.